

LAVOROdi **ATTILIO ROMANO****Agenti, i termini di richiesta dell'indennità di fine rapporto***La situazione quando il rapporto si interrompe per causa dell'azienda.*

Requisiti e condizioni - Secondo quanto stabilito dall'art. 1751, C.C. introdotto dal D.Lgs. 303/1991, all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono **2**

condizioni, e cioè: l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità, tuttavia, non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un' **inadempienza imputabile all'agente**, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando **l'agente recede** dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, **l'agente cede a un terzo** i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. **Misura**- L'art. 1751, c. 3 C.C. individua un tetto massimo d'importo dell'indennità che " *non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni rimosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione* ": in ogni caso, la concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Al riguardo la **Corte di Giustizia Europea** con sentenza 23.03.2006, causa C-465/04, ha affermato che l'indennità di cessazione del rapporto non può essere sostituita, in applicazione dell'accordo economico collettivo, da un'indennità determinata secondo parametri diversi da quelli fissati da tale direttiva, a meno che non venga provato che l'applicazione dell'accordo garantisca comunque all'agente un trattamento che preveda la corresponsione di un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione del dettame comunitario.

Decadenza - L'art. 1751, c. 5 C.C. prevede che l'agente decade dal diritto all'indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti; l'indennità è comunque dovuta se il rapporto cessa per morte dell'agente.

Allo stesso modo, anche per le altre indennità quali l' **indennità suppletiva di clientela**, indennità FIRR, ovvero indennità meritocratica, l'agente decade nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto. Questa è la tesi maggioritaria espressa dagli orientamenti dei giudici di legittimità (sent. 17.04.2013, n. 9348) anche se non mancano orientamenti contrari (Corte di Cassazione, sent. 5.08.2011, n. 17057).

Prescrizione - Secondo la tesi dottrinale più accreditata, il diritto di richiedere l'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia si prescrive nel termine di **10 anni, prescrizione ordinaria**, dalla cessazione del rapporto. La richiesta, formulata dall'agente di commercio in forma scritta e inoltrata alla ditta preponente mediante atti aventi data certa, deve contenere la richiesta della liquidazione delle indennità di fine rapporto, con esplicita indicazione di volere, in mancanza, tutelare i propri diritti nelle sedi competenti.